

DIRETTIVA 2014/30/UE SULLA COMPATIBILITÀ ELETTRROMAGNETICA



Dal 20 Aprile 2016 vige l'obbligo di adeguamento alla nuova Direttiva, che abroga la 2004/108/CE: uno sguardo agli aspetti principali

di Antonello Giovannelli

Non si può dire non ci sia stato del movimento, negli ultimi due anni, nell'ambito delle Direttive europee. Hanno visto infatti la luce, tra le altre, le nuove edizioni della direttiva RTTE 1999/5 sui terminali per telecomunicazione (con la nuova denominazione 2014/53/UE), della direttiva "bassa tensione" (con la nuova denominazione 2014/35/UE) e della direttiva "compatibilità elettromagnetica" con la nuova denominazione 2014/30/UE. Ci occupiamo di quest'ultima, riportando e commentando gli aspetti essenziali, rimandando alla lettura del testo originale tutti coloro che avessero interesse o necessità di uno studio approfondito e completo. In questa prima parte ci soffermeremo sugli aspetti di inquadramento generale, lasciando ad una successiva la disamina di quelli più applicativi e di dettaglio.

La 2014/30/UE si inquadra nell'ambito delle direttive "di nuovo approccio", pensate già dagli anni '70 (la 73/23/CE sulla sicurezza elettrica ne è la capostipite) quale strumento per rimuovere le barriere di tipo tecnologico alla libera circolazione delle merci nel territorio europeo armonizzando le leggi nazionali. Tale schema prevede un insieme di direttive che coprono i diversi settori merceologici e tecnologici, in continuo aggiornamento; ciascuna direttiva indica, nella sezione delle

"premesse", il **contesto applicativo**.

La lettura attenta di questa sezione consente di comprendere lo scenario sia tecnologico che normativo in cui la direttiva si colloca, e quindi anche le finalità che vuole raggiungere. Tali finalità possono essere sintetizzate nei cosiddetti "**Requisiti Essenziali**" che devono obbligatoriamente essere garantiti dal fabbricante. Nel caso della 2014/30/UE, i Requisiti Essenziali richiedono che le apparecchiature siano progettate e fabbricate in modo tale che: a) *le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non superino il livello al di sopra del quale le apparecchiature radio e di telecomunicazione o altre apparecchiature non possono funzionare normalmente;* b) *presentino un livello di immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili in base all'uso al quale sono destinate che ne consenta il normale funzionamento senza deterioramenti inaccettabili.* Si tratta, in buona sostanza, di garantire che l'apparato che sta per essere immesso sul mercato non produca disturbi eccessivi per le apparecchiature funzionanti nello stesso ambiente, e che sia sufficientemente robusto ai disturbi presenti nell'ambiente stesso. Il fabbricante, prima dell'immissione sul mercato, ha l'**obbligo di valutare la conformità del proprio prodotto** alla direttiva applicabile (o a tutte quelle eventualmente applicabili),



cioè ai Requisiti Essenziali indicati, e di darne evidenza agli Organismi di controllo redigendo ed organizzando opportunamente la documentazione tecnica. La valutazione della conformità può essere effettuata, a discrezione del fabbricante, ricorrendo ad uno dei metodi tra quelli indicati nella direttiva stessa negli appositi Allegati. Una volta eseguita con esito positivo la valutazione della conformità, il fabbricante redige la "Dichiarazione di Conformità UE", con cui assume ufficialmente ed integralmente la responsabilità della conformità, ed appone il simbolo "CE" sul prodotto, e/o sul manuale/istruzione per l'uso a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche del prodotto stesso. A questo punto il fabbricante può finalmente procedere all'immissione sul mercato, ovvero alla prima messa a disposizione del mercato.

La nuova direttiva è in vigore dal 20 Aprile 2016.

CONTESTO APPLICATIVO

Il testo delle direttive prevede sempre una sezione di premesse, nelle quali sono raccolte tutte le indicazioni utili alla comprensione dello spirito della direttiva. Nel caso della 2014/30/UE il numero dei punti in cui si articola questa sezione è inusualmente elevato, circa doppio rispetto alla precedente 2004/108/CE e sta ad indicare la elevata quantità di aspetti che hanno richiesto un particolare rilievo. Ne esponiamo solo alcuni:

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

(1) *La ragione per cui è stata rilasciata la nuova Direttiva è la necessità di apportare "varie modifiche della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 Dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE", ai fini di una maggiore chiarezza.*

(4) *Lo scopo della direttiva è quello di proteggere le radiocomunicazioni, la radiodiffusione, il servizio radioamatoriale, le reti di erogazione dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni nonché le apparecchiature connesse dalle perturbazioni elettromagnetiche.*

(6) *Il campo di applicazione riguarda i prodotti nuovi nel momento dell'immissione sul mercato se il fabbricante è stabilito nell'Unione Europea, ed i prodotti sia nuovi che usati se sono importati da un paese esterno alla UE.*

(7) *la direttiva si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.*

AMBITO DI APPLICAZIONE

La direttiva si applica a:

«apparecchiatura»: ogni apparecchio o impianto fisso;
«apparecchio»: ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, messo a disposizione sul mercato come unità funzionale indipendente, destinato

all'utilizzatore finale e in grado di generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;

«impianto fisso»: *una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito.*

CASI DI ESCLUSIONE

La direttiva non si applica a:

- apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, già disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE (peraltro sostituita dalla 2014/53/UE);

- aeromobili e delle apparecchiature destinate ad essere installate a bordo di aeromobili, in quanto si applicano normative speciali dell'Unione o di validità a livello internazionale;

- apparecchiature che per la loro natura non presentano rischi in termini di compatibilità elettromagnetica (ovvero che sono "intrinsecamente compatibili");

- aspetti di sicurezza delle apparecchiature, in quanto coperti da altra direttiva specifica

(32) *sono esonerati gli apparecchi destinati esclusivamente all'integrazione in impianti fissi e non disponibili diversamente sul mercato;*

- apparecchiature esposte in fiere, mostre, manifestazioni a patto che sia data evidenza all'impossibilità di messa a disposizione del mercato.

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI FISSI

(8) *Le apparecchiature oggetto della presente direttiva dovrebbero comprendere sia gli apparecchi che gli impianti fissi. Dovrebbero tuttavia essere adottate disposizioni distinte per gli uni e per gli altri dal momento che, mentre gli apparecchi in quanto tali possono circolare liberamente all'interno dell'Unione, gli impianti fissi sono installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e sono costituiti di apparecchi di vari tipi nonché, se necessario, di altri dispositivi. La composizione e la*

funzione di tali impianti corrispondono nella maggior parte dei casi ad esigenze particolari degli operatori;
 (36) non è necessario che gli impianti fissi siano soggetti all'obbligo di apposizione della marcatura CE o della dichiarazione di conformità UE;
 (26) gli impianti fissi e gli apparecchi dovrebbero essere sottoposti ad un regime coerente e completo di Requisiti Essenziali.

DISCIPLINA DELLE PARTI DI RICAMBIO

(9) Nei casi in cui la presente direttiva disciplina un apparecchio si dovrebbe fare riferimento all'apparecchio finito immesso sul mercato. Alcuni componenti o sottounità dovrebbero, in presenza di determinate condizioni, essere considerati apparecchi se sono messi a disposizione dell'utilizzatore finale.

CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI

(27) È opportuno che la presente direttiva si limiti a formulare i Requisiti Essenziali. Per agevolare la valutazione della conformità a tali requisiti, è necessario, al fine della formulazione di specifiche tecniche dettagliate, conferire la presunzione di conformità alle apparecchiature conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normalizzazione europea (1). Le norme armonizzate rispecchiano lo stato dell'arte generalmente riconosciuto per quanto attiene alla

compatibilità elettromagnetica nell'Unione.

(29) Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che gli apparecchi messi a disposizione sul mercato sono conformi ai Requisiti Essenziali, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli.

OBBLIGHI DEI FABBRICANTI

1. All'atto dell'immissione dei loro apparecchi sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai Requisiti Essenziali di cui all'allegato I.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II o all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 14.

Qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui l'apparecchio è stato immesso sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell'apparecchio.

Il Fabbricante deve inoltre apporre sul prodotto tutti i riferimenti necessari per la sua identificazione e per la tracciabilità. Deve inoltre corredare il prodotto del necessario manuale d'uso e manutenzione dove devono essere riportate le informazioni che ne consentono la corretta installazione, il corretto uso e manutenzione nel rispetto e nel mantenimento dei requisiti di compatibilità elettromagnetica.

ENTRATA IN VIGORE

Ciascuno degli Stati membri della UE recepisce nella propria legislazione nazionale le direttive della UE, attraverso leggi o decreti di recepimento. La direttiva 2014/30 prevede che il recepimento avvenga entro il 19 Aprile 2016 e che le disposizioni adottate abbiano

vigore a partire dal giorno successivo. Agli Stati membri è rimesso il compito di determinare le responsabilità a livello di sorveglianza, nonché il regime sanzionatorio. L'Italia ha recepito la direttiva con Decreto Legislativo 18 Maggio 2016 n. 80, che introduce le opportune modifiche al precedente Decreto Legislativo 6 Novembre 2007 n. 194 (recepimento della 2004/108).